




Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di conformità all'originale della copia dello statuto di Gruppo Minerali S.p.A. che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario

Il sottoscritto Lodovico Ramon, in qualità di legale rappresentante di Gruppo Minerali S.p.A., con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4 (di seguito, la "Società"), dichiara che le allegate copie si riferiscono allo statuto della Società che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società con l'allegata delibera del 20 dicembre 2007, e che tali copie sono conformi agli originali.

Novara, 27 giugno 2008

Gruppo Minerali S.p.A.



(Lodovico Ramon)



Spettabile

Borsa Italiana S.p.A.

Piazza degli Affari, 6


20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di conformità all'originale della copia dello statuto di Gruppo Minerali S.p.A. che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario

Il sottoscritto Lodovico Ramon, in qualità di legale rappresentante di Gruppo Minerali S.p.A., con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4 (di seguito, la "Società"), dichiara che le allegate copie si riferiscono allo statuto della Società che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società con l'allegata delibera del 20 dicembre 2007, e che tali copie sono conformi agli originali.

Novara, 27 giugno 2008

Gruppo Minerali S.p.A.



(Lodovico Ramon)



Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di conformità all'originale della copia dello statuto di Gruppo Minerali S.p.A. che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario

Il sottoscritto Lodovico Ramon, in qualità di legale rappresentante di Gruppo Minerali S.p.A., con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4 (di seguito, la "Società"), dichiara che le allegate copie si riferiscono allo statuto della Società che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società con l'allegata delibera del 20 dicembre 2007, e che tali copie sono conformi agli originali.

Novara, 27 giugno 2008

Gruppo Minerali S.p.A.

(Lodovico Ramon)



Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di conformità all'originale della copia dello statuto di Gruppo Minerali S.p.A. che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario

Il sottoscritto Lodovico Ramon, in qualità di legale rappresentante di Gruppo Minerali S.p.A., con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4 (di seguito, la "Società"), dichiara che le allegate copie si riferiscono allo statuto della Società che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società con l'allegata delibera del 20 dicembre 2007, e che tali copie sono conformi agli originali.

Novara, 27 giugno 2008

Gruppo Minerali S.p.A.

(Lodovico Ramon)



Spettabile
Borsa Italiana S.p.A.
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano

Oggetto: Dichiarazione di conformità all'originale della copia dello statuto di Gruppo Minerali S.p.A. che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mercato Telematico Azionario

Il sottoscritto Lodovico Ramon, in qualità di legale rappresentante di Gruppo Minerali S.p.A., con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4 (di seguito, la "Società"), dichiara che le allegate copie si riferiscono allo statuto della Società che entrerà in vigore alla data dell'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, approvato dall'Assemblea Straordinaria della Società con l'allegata delibera del 20 dicembre 2007, e che tali copie sono conformi agli originali.

Novara, 27 giugno 2008

Gruppo Minerali S.p.A.

(Lodovico Ramon)

Allegato M all'atto

N. 32872 di Rep. N. 8566 di Racc.

GRUPPO MINERALI MAFFEI S.p.A.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

GRUPPO MINERALI MAFFEI S.p.A.

Articolo 2

La società ha per oggetto:

l'industria mineraria e chimica, l'acquisto, la vendita, l'esercizio di cave e miniere, la trasformazione di prodotti minerari anche per conto terzi, il commercio dei prodotti minerari, chimici e affini, lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore ecologico ed ambientale.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse in via meramente esplicativa, la progettazione e la commercializzazione di impianti e macchinari per l'industria mineraria, lo studio e lo sviluppo di progetti di ricerca geologica e mineraria, la prestazione di servizi informatici e di coordinamento amministrativo e gestionale, di servizi di tesoreria accentrata, di direzione commerciale e di logistica, nonché la gestione del servizio di prevenzione e di protezione per la tutela della salute della sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al d. lgs. 626/94 e collegati, 624/96 e successive modifiche e integrazioni anche tramite soggetti terzi.

Essa può pure prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi.

Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Articolo 3

La società ha sede legale in Novara.

Nei modi di legge la Società potrà istituire, modificare e sopprimere in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 4

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

Renzo Flevio

[Signature]



CAPITALE

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 6.000.170 (seimilionicentosettanta) rappresentato da n.6.000.170 di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Articolo 6

Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, nonché mediante accettazione di conferimenti di beni in natura o crediti.

La società può emettere anche azioni di risparmio prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, nei limiti di legge. In tal caso, l'assemblea straordinaria determinerà, con delibera modificativa dell'atto costitutivo, il contenuto del privilegio spettante alle azioni di risparmio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio e i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative a scelta dell'obbligazionista, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 7

I versamenti sulle azioni, quando i termini e le modalità non sono fissate dalla legge o dalla deliberazione di aumento del capitale, sono richiesti dal Consiglio nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre un interesse annuo in misura pari al tasso Euroribor a sei mesi in vigore, maggiorato di due punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 del C.C.

Articolo 8

Le azioni sono nominative ad eccezione delle azioni di risparmio che potranno essere emesse al portatore.

Articolo 9

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 Cod. Civ. anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'ordinato e funzionale svolgimento dell'assemblea può essere disciplinato da un apposito regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria, in considerazione delle particolari esigenze inerenti alla struttura ed all'oggetto della società, nonché in quanto la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato è convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla



chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Articolo 11

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei modi e nei termini fissati dalle norme di legge e regolamenti vigenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre forme di pubblicità dell'avviso di convocazione ulteriori rispetto a quella prevista dalla legge.

L'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale o da almeno due membri effettivi del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni presso la sede sociale, o presso le banche e gli Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Le azioni così depositate sono indisponibili e non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 13

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti vigenti, anche con riferimento alla sollecitazione e alla raccolta delle deleghe di voto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in assenza del quale il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Al Presidente compete l'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, comprese la disciplina degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e la proclamazione dell'esito della votazione.


Articolo 15

L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste, dalla legge.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, più della metà del capitale sociale, e in seconda convocazione, più del terzo del capitale sociale.

Se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, l'assemblea straordinaria può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'art. 2366, 2° comma Cod. Civ. è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero



Mano bivio

Giulio

di soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale.

In ogni caso, l'assemblea straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Le nomine alle cariche sociali si fanno per acclamazione o a maggioranza relativa, salvo quanto previsto al successivo art. 29.

Articolo 16

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti o tra i sindaci.


Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato congiuntamente dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Il verbale dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

Articolo 17

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

La società è amministrata da un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea anche fra non soci.

Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili, cessano e si sostituiscono a norma di legge, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

Almeno un componente del Consiglio di amministrazione, se il Consiglio è composto da almeno sette componenti, ovvero due componenti, se il Consiglio di amministrazione è composto da più di sette componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche) e dai codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato cui la Società abbia aderito (i "Consiglieri Indipendenti")

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni aventi diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo ("Azioni Rilevanti") che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, ovvero, ove diversa, la quota di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste da applicabili disposizioni legislative e regolamentari ("Quota di Partecipazione"). La Quota di Partecipazione sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso

Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 93 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998 su azioni della Società, o comunque accordi o patti aventi ad oggetto azioni della Società (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, restando in ogni caso inteso che, ai fini dell'elezione degli Amministratori della Società, gli organismi di investimento collettivo (OIC) non saranno considerati collegati ai soggetti che fanno parte del Gruppo a cui appartiene l'intermediario che li gestisce. In caso di violazione da parte di uno o più soci della precedente disposizione, non si terrà conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste, né dei voti favorevoli espressi a favore di alcuna delle liste da parte di detto/i soci.

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dal presente statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici (15) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Il deposito della lista dei candidati sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima, ove previste.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di Azioni Rilevanti che rappresentino almeno la Quota di Partecipazione, ciascun proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed entro il suddetto termine, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 2370, comma 2°, cod. civ.


Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non inferiore a uno. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero progressivo.


Il secondo e l'ottavo candidato di ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche) e dai codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato cui la Società abbia aderito.

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il suddetto termine, quanto segue:

- (i) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale sociale rappresentato da Azioni Rilevanti da essi complessivamente detenuta alla data di presentazione della lista.
- (ii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche) e ai codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato cui la Società abbia aderito;
- (iii) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità:
- (iv) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dell'articolo 2382 del Codice Civile;



Manar 16/12



- (v) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- (vi) l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e dai codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato cui la Società abbia aderito.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere secondo le disposizioni che seguono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse a norma del presente statuto.

Qualora sia stata presentata una lista soltanto, non venga presentata alcuna lista, ovvero nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno la soglia minima di cui all'articolo 18 comma 13, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 19 comma 3.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, che abbiano ottenuto un numero di voti pari ad almeno la soglia minima di cui all'articolo 18 comma 14, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di maggioranza") saranno tratti e risulteranno eletti amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a un massimo di quattro se i consiglieri sono cinque, cinque se i consiglieri sono sei, sei se i consiglieri sono sette, sette se i consiglieri sono otto, otto se i consiglieri sono nove;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (la "Lista di minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto e risulterà eletto amministratore il primo candidato della lista stessa;
- (iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci;
- (iv) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla Lista di maggioranza

Nel caso in cui i Consiglieri Indipendenti da nominare siano due e il numero dei Consiglieri Indipendenti tratti dalla Lista di maggioranza sia inferiore a due, si procederà ad escludere il candidato indicato nella Lista di maggioranza con l'ultimo numero progressivo e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso.

Nel caso in cui non sia stato possibile nominare i Consiglieri Indipendenti, il Consigliere Indipendente o i Consiglieri Indipendenti mancanti sono nominati dall'Assemblea, a maggioranza relativa.



Articolo 19

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (gli "Amministratori di Maggioranza"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

- (i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., fermo restando che, ove uno o più degli Amministratori di Maggioranza cessati siano amministratori indipendenti, devono essere cooptati altri amministratori indipendenti;
- (ii) gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 19

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla prima lista successiva per numero di voti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (l' "Amministratore di Minoranza"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

- (i) il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire gli Amministratori di Minoranza cessati con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica, ovvero, in difetto, alla prima lista successiva per numero di voti tra quelle che abbiano raggiunto un numero di voti pari ad almeno la soglia minima di cui all'articolo 18 comma 13. I sostituiti scadono insieme con gli Amministratori in carica al momento del loro ingresso nel Consiglio, in deroga a quanto previsto all'articolo 2386 primo comma cod. civ.;
- (ii) nel caso in cui uno o più degli Amministratori di Minoranza cessati siano amministratori indipendenti, questi devono essere sostituiti con altri amministratori indipendenti;
- (iii) ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapacienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge, in modo da rispettare le prescrizioni normative e regolamentari relativa alla presenza del numero minimo di amministratori indipendenti nonché, ove possibile, il principio della rappresentanza della minoranza. L'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 19.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina o la sostituzione di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo si applicheranno le disposizioni di legge in materia di nomina degli amministratori, senza osservare il procedimento indicato ai precedenti paragrafi, fermo restando che i candidati alla carica dovranno avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente Statuto ivi inclusi, se necessario, i requisiti di indipendenza stabiliti dal presente statuto, e fermo

Anna Jovic

[Handwritten signature]



restando altresì in ogni caso la necessità di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

Articolo 20

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art 2390 C C .

Articolo 21

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

Articolo 22

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Articolo 23

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza o precario impedimento del Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o telegramma da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno quarantotto ore prima.

Il requisito dell'urgenza è affidato insindacabilmente alla discrezione del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio può essere convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due sindaci, previa tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, in mancanza delle suddette formalità, il Consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica nonché tutti i sindaci effettivi. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione e, qualora esista, del Comitato esecutivo, si tengano per teleconferenza o videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di amministrazione e/o il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 24

Per le validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato esecutivo sono redatti dal Segretario, designato dal Consiglio tra i consiglieri, dirigenti e funzionari della società. Essi sottoscritti congiuntamente dal segretario e dal Presidente, sono inseriti in apposito



registro.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta al solo Presidente.

Articolo 25

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà pertanto di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la facoltà di prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- le scissioni di società possedute al 90%;
- gli aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura;
- l'istituzione, la modificazione e la soppressione in Italia e all'estero di sedi secondarie, stabilimenti, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'emissione di obbligazioni ordinarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Gli amministratori riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, tempestivamente o almeno con periodicità trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi.


Quando particolari esigenze di tempestività lo richiedono e non vi siano riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, la relazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori delegati, mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 26

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Il Consiglio ha altresì la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri, fissandone la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso, e determinandone i poteri nei limiti di legge, comprese le modalità di funzionamento.

Il Consiglio può pure nominare un direttore generale determinandone i poteri, gli obblighi e le retribuzioni.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Consiglio può altresì nominare altri direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinando i limiti della delega.

Articolo 27

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un'indennità annuale.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 28

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli appositi poteri. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la rappresentanza della società e la firma sociale ad uno o più dei suoi membri e a Direttori e Procuratori, nonché a dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 29

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili.

I sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.


Non possono essere eletti sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro per i quali sussistano le cause di ineleggibilità previste dalla legge e coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla normativa vigente.

L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci. Ai fini della presentazione di tali liste, nonché dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale e della sostituzione degli eventuali componenti che venissero meno, si applicheranno le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, ferma restando la disciplina di seguito specificata.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci, al momento della presentazione delle stesse, detengano almeno la Quota di Partecipazione di cui all'articolo 18. La Quota di Partecipazione sarà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.



Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dal presente statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini di cui alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Nel caso in cui alla scadenza dei termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sia stata presentata una sola lista di candidati ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei soci presenti, ferma restando la necessità di rispettare quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo. In caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) due sindaci effettivi e (b) un sindaco supplente;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle diverse sezioni della lista stessa, (a) un sindaco effettivo, il quale assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e (b) un sindaco supplente, e, ove disponibili, ulteriori sindaci supplenti, destinati a sostituire il componente di minoranza, sino ad un massimo di tre. In mancanza, verrà nominato sindaco supplente il primo candidato a tale carica tratto dalla prima lista successiva per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci, che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- (iii) in caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.



Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (i "Sindaci di Maggioranza") subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, del Codice Civile, provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 29

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla prima lista successiva alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (il "Sindaco di Minoranza"), subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, del Codice Civile, provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo, in modo da rispettare, ove possibile, il principio della rappresentanza della minoranza.

L'Assemblea tenuta a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale procederà in ogni caso alla nomina o alla sostituzione dei componenti di detto Collegio ferma restando



Palermo, 10/10/2010

[Handwritten signature]

necessità di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale sia conforme alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti nonché al presente statuto.

Fermo quanto previsto al comma precedente, qualora l'Assemblea debba provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 29, sistema che trova applicazione solo nel caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in seguito per brevità il "Dirigente Preposto"), stabilendone il relativo compenso.

Non possono essere nominati alla carica di Dirigente Preposto e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

(i) aver conseguito la laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale;

(ii) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali, ovvero

- funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore contabile o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente Preposto e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente Preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Qualora il Dirigente Preposto cessi dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente Preposto, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale. Costituisce causa di cessazione, lo scioglimento del rapporto intercorrente tra il Dirigente Preposto e la Società.

Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Il Dirigente Preposto partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.



TITOLO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e di quant'altro previsto dalle norme di legge e regolamenti vigenti

Articolo 32

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento, nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo dell'esercizio stesso, previa approvazione di un apposito bilancio straordinario.

Articolo 33

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio ed decorrerà dal giorno annualmente fissato dal Consiglio stesso.

Articolo 34

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società

SCIoglimento

Articolo 35

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 36

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto sono richiamate le norme di legge e regolamenti vigenti in materia

Mano. 16 v. o

Giuseppe Bellini



N. 32872 di Repertorio N. 8566 di Raccolta All ti 11

Verbale di Assemblea straordinaria

dei Soci della Società:

"Gruppo Minerali S.p.A." con sede in Novara

Repubblica Italiana

oggi venti dicembre duemilasette

20 dicembre 2007

h. 9,00 in Castellarano in una sala in via Guido Reni n. 2/L.

Avanti a me dott. Gian Marco Bertacchini, Notaio in Reggio Emilia iscritto presso il Collegio Notarile della stessa

Città, è presente il Signor Ramon Lodovico nato a Pozzoleone

il 23 Settembre 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale non richiede, me assenziante, la presenza dei testimoni al presente atto.

Dichiara esso comparente:

- di essersi qui costituito quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

GRUPPO MINERALI S.P.A.


con sede in Novara Piazza Martiri della Libertà n. 4,

capitale sociale euro versato 5.000.000,00,

codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Imprese di Novara 01075720035;

- che, ai sensi dell'art. 14, c.2., dello statuto sociale, con avviso comunicato in data 10 dicembre 2007 a tutti i soci

Registrato a Reggio Emilia
il 21-01-2008
al n. 1721 Serie AT



all'indirizzo risultante dal libro soci mediante posta elettronica agli stessi pervenuto nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, è stata convocata in prima convocazione oggi, in questo luogo ed ora l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Parte ordinaria: -----

1. approvazione della proposta di richiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni Gruppo Minerali S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; -----

2. approvazione della contestuale presentazione della domanda alla CONSOB per ottenere il nulla-osta alla pubblicazione del prospetto di quotazione ovvero la dichiarazione di equivalenza fra il documento informativo ex art. 70, comma 4, del Regolamento Emittenti e il prospetto di quotazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Parte straordinaria: -----

1. approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Maffei S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A., ex artt. 2501 bis comma 4 e 2501 sexies del cod. civ. sulla base, per entrambe le società partecipanti alla fusione, delle rispettive situazioni patrimoniali al 30.06.2007, e della Relazione degli Amministratori di Gruppo Minerali S.p.A.; deliberazioni inerenti


ti e conseguenti; -----

2. approvazione della proposta di aumentare il capitale sociale della Società fino a massimi euro 6.000.170,00 mediante emissione di n. 1.000.170 azioni Gruppo Minerali S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale da assegnarsi ai soci di Maffei S.p.A. in base al rapporto di cambio di cui al progetto di fusione; conseguente approvazione della proposta di modificare l'art. 5 del vigente statuto sociale di Gruppo Minerali mediante l'aggiunta di un ulteriore capoverso dopo il comma 1. del seguente tenore: "L'assemblea straordinaria del ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino a un massimo di euro 6.000.170,00 mediante emissione di n. 1.000.170 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale da assegnarsi agli azionisti Maffei in virtù del rapporto di cambio"; -----

3. adozione di nuovo testo dello statuto sociale, anche ai fini dell'adeguamento al TUF, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario; -----


ed invita me Notaio ad assistere redigendone pubblico verbale allo svolgimento della parte straordinaria dell'assemblea straordinaria dei Soci. -----

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue: -----
a norma di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Lodovico



Ramon, il quale dopo avere constatato e dato atto che: i= l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, c.2, dello statuto sociale, con avviso comunicato in data 10 dicembre 2007 a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci mediante posta elettronica, agli stessi pervenuto nei termini previsti dalla legge e dallo statuto; ii= lo statuto, art. 13, consente che la convocazione dell'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale; iii= la presente assemblea si riunisce in prima convocazione; iv= sono qui presenti in proprio o per delega (tutte firmate e conservate agli atti sociali, come per legge) n. 2 azionisti rappresentanti n. 4.957.134 di azioni su un totale di 5.000.000 di azioni costituenti l'intero capitale sociale (di cui 42.866 costituite da azioni proprie i cui voti sono sospesi), per un complessivo valore di euro 4.957.134,00, pari al 99,14 per cento dell'intero capitale sociale, e precisamente: PAVIM S.R.L. con sede in Biella, in persona del legale rappresentante Signor Lodovico Ramon, titolare di n. 2.478.567 azioni, pari al 49,57% del capitale sociale; INIZIATIVE MINERARIE S.R.L. con sede in Novara, per delega alla Signora Bucciarelli dr.ssa Rita, titolare di n. 2.478.567 azioni, pari al 49,57% del capitale sociale; v= che è stata effettuata a norma di legge e di statuto la verifica della rispondenza delle deleghe conferite a norma dell'art. 2372 cod. civ.; vi= che le predette azioni in titolarità dei Soci PAVIM S.R.L. e INIZIATIVE MINE-

RARIE S.R.L. sono state costituite in pegno in favore di Intesa-S.Paolo, precisando al riguardo che il contratto di costituzione del pegno prevede che il diritto di voto spetti ai debitori datori di pegno PAVIM S.R.L. e INIZIATIVE MINERARIE S.R.L. ed inoltre che il debito sottostante al pegno è stato a tutt'oggi completamente rimborsato e sono in corso le pratiche per la cancellazione del medesimo sulle dette azioni, per cui i diritti di voto correlati alle dette azioni di PAVIM S.R.L. e INIZIATIVE MINERARIE S.R.L. spettano e vengono esercitati dalle dette Società; vi= del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, anche i Consiglieri in carica Signori Bozzola ing. Giorgio, Bettini Avv. Andrea e Vera Ramon; vii= del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dr. Piercamillo Baù e i due Sindaci effettivi Signori Gaviani dr. Angelo e Bargioni dr. Marco; viii= tutti gli Azionisti presenti hanno diritto di intervenire alla assemblea e di votare, non essendo emerse situazioni di esclusione del diritto di voto; ix= sono state adempiute tutte le formalità volute dalla legge, considerato, inter alia, che il progetto di fusione da approvare, è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Novara in data 15 novembre 2007, e dopo avere verificato ai sensi dell'art. 2371 c.c. la regolarità della costituzione della presente assemblea in seduta straordinaria, l'identità e la legittimazione dei presenti, -----



DICHIARA

validamente costituita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'indicata società per discutere e deliberare sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno, parte straordinaria.

Il Presidente chiede all'assemblea di trattare e porre in votazione congiuntamente i tre argomenti riportati nell'ordine del giorno, in quanto tra loro strettamente connessi ed interdipendenti. Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente introduce gli argomenti riportati nell'ordine del giorno, parte straordinaria, aventi per oggetto:

- la proposta di fusione per incorporazione nella Società

GRUPPO MINERALI S.P.A. della Società

MAFFEI S.P.A.

con sede in Castellarano via Guido Reni n. 2/L,

capitale sociale i.v. di euro 15.600.000,00,

codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Imprese di

Reggio Emilia: 00121170229,

soggetta a direzione e coordinamento di Gruppo Minerali

S.p.A., società le cui azioni sono quotate in borsa;

- l'aumento del capitale sociale dell'Incorporante conseguente alla fusione per dare attuazione al rapporto di cambio da


euro 5.000.000,00 fino a massimi euro 6.000.170,00 mediante

emissione di massime n. 1.000.170 azioni dell'Incorporante

prive dell'indicazione del valore nominale;

L'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini dell'adeguamento al TUF, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario. -----


Il Presidente Signor Lodovico Ramon: precisa: i= che, essendo la società incorporanda quotata in borsa, sono stati correttamente espletati tutti gli adempimenti informativi di cui agli artt. 70 e 90 del regolamento CONSOB approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche; ii= che la fusione rientra nella previsione dell'art. 2501-bis del Codice Civile; iii= che il rapporto di cambio della fusione, determinato dagli amministratori della società partecipanti alla fusione ed attestato congruo dal dr. Marco Spadacini, Dottore Commercialista di Milano, iscritto all'Albo dei revisori, Esperto nominato ai sensi di legge dal Presidente del Tribunale di Novara con Suo provvedimento in data 26 aprile 2007 è pari a 3,50/15,19 e conseguentemente in base ad esso è prevista l'assegnazione ogni 9 (nove) azioni della Incorporata MAFFEI S.P.A. di 2 (due) azioni dell'Incorporante Gruppo Minerali S.p.A., oltre ad un conguaglio in danaro in conseguenza del rapporto di cambio; iv= che la Incorporante, al fine di effettuare il concambio, delibererà di aumentare il proprio capitale sociale da euro 5.000.000,00 fino a massimi euro 6.000.170,00 mediante emissione di massime numero 1.000.170 azioni ordinarie GRUPPO MINERALI S.P.A. prive del-



l'indicazione del valore nominale: tutte le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Gruppo Minerali S.p.A., ivi comprese quelle che saranno emesse in esecuzione del predetto aumento del capitale, saranno quotate sul MTA con effetto dalla data di efficacia della fusione verso i terzi (che coinciderà con la data di ammissione alle negoziazioni delle azioni Gruppo Minerali sul MTA); v= che la Incorporante Gruppo Minerali S.p.a., al fine di assegnare in cambio agli azionisti di MAFFEI S.P.A. azioni dell'Incorporante quotate - senza soluzione di continuità rispetto alla quotazione delle azioni MAFFEI S.P.A. - provvederà a richiedere presso le autorità competenti l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul MTA; a tale fine la data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società incorporante coinciderà con la data di efficacia giuridica della fusione verso i terzi; vi= che il provvedimento di Borsa Italiana S.p.a. che consentirà l'inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Incorporante GRUPPO MINERALI S.P.A. sul MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. costituisce condizione per la stipulazione dell'atto di fusione; vii= che la fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali delle due società alla data del 30 giugno 2007, redatte, ex art. 2501-quater del Codice Civile, con l'osservanza delle norme sui bilanci di esercizio, utilizzabili ai sensi di legge; viii= che è stata allegata al progetto di fusione la relazione

di cui all'art. 2501-bis, c. 5, del Codice Civile, in quanto la società incorporanda è obbligata ad affidare il controllo contabile ad una società di revisione; presenta: i= la relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies del Codice Civile redatta in data 27 ottobre 2007 dal Consiglio di Amministrazione, la quale indica le ragioni che giustificano l'operazione di fusione e contiene il piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; ii= la relazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-sexies e 2501-bis, c.4., del Codice Civile dr. Marco Spadacini, Dottore Commercialista di Milano, iscritto all'Albo dei revisori, Esperto nominato ai sensi di legge dal Presidente del Tribunale di Novara già prima citato; iii= il progetto di fusione, depositato ed iscritto a norma di legge; fornisce quindi ai presenti le indicazioni relative agli adempimenti prescritti dalla legge per il procedimento di fusione: una indicazione più analitica di tali adempimenti è contenuta nella relazione che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" previa sottoscrizione del comparente con me notaio. -----

Il Presidente ricorda che è stato consegnato a ciascun partecipante alla riunione il progetto di fusione, le relazioni ex artt. 2501-quinquies e 2501-sexies/2501-bis, c.4, del Codice Civile, e le situazioni patrimoniali di fusione: in conside-



razione di ciò, tenuto conto che tutti i presenti ne sono in possesso e ne hanno potuto prendere dettagliata conoscenza, si propone di non dare lettura dei documenti di fusione. Nessuno opponendosi, così si procede. -----

Il Presidente dell'Assemblea Signor Lodovico Ramon consegna a me notaio: i= una copia del progetto di fusione che allego a quest'atto sotto la lettera "B"; ii= la relazione ex art. 2501-quinquies del Codice Civile, redatta in data 27 ottobre 2007 dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporanda, nonché la relazione ex art. 2501-quinquies del Codice Civile, redatta in data 27 ottobre 2007 dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, aventi il contenuto prescritto dagli artt. 2501-quinquies et 2501-bis, c. 3, del Codice Civile, che allego in copia al presente atto sotto le lettere "C" e "D"; iii= il provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia in data 26 giugno 2007 di nomina dell'Esperto dell'Incorporanda, che allego in copia al presente atto sotto la lettera "E"; iv= una copia della relazione ex artt. 2501-sexies e 2501-bis, c.4, del Codice Civile, redatta, per l'Incorporanda, dalla società di revisione AXIS S.R.L. che allego a quest'atto sotto la lettera "F"; v= il provvedimento del Presidente del Tribunale di Novara in data 26 aprile 2007 di nomina dell'Esperto dell'Incorporante, che allego in copia al presente atto sotto la lettera "G"; vi= una copia della relazione ex artt. 2501-sexies e 2501-bis, c.4, del Codice

Civile, redatta, per l'Incorporante, dal dr. Marco Spadacini,
che allego a quest'atto sotto la lettera "H"; vii= le situa-
zioni patrimoniali di fusione ex art. 2501-quater del Codice
Civile dell'Incorporante e dell'Incorporanda che io notaio
allego in copia a quest'atto rispettivamente sotto le lettere
"I" ed "L". -----

Il Presidente rammenta poi ai presenti che, in vista della
prospettata operazione di quotazione delle azioni della so-
cietà al MTA, bisogna procedere, come previsto nel progetto
di fusione, alla riformulazione di alcune parti dello Statuto
sociale, anche ai fini dell'adeguamento al TUF ed alle altre
disposizioni vigenti per le società con azioni quotate, sot-
tolineando, inter alia, che in detto Statuto è prevista la
nuova denominazione della Società GRUPPO MINERALI MAFFEI
S.P.A.. -----

Il Presidente pertanto propone che venga adottato il testo di
statuto unito al progetto di fusione sub C, disponendo che,
per maggior chiarezza, una copia dello stesso sia unita sepa-
ratamente dal progetto al presente verbale: all'uopo mi con-
segna una copia del nuovo statuto che io notaio allego a que-
sto atto sotto la lettera "M". -----

Il Presidente sottolinea che l'approvazione del nuovo testo
statutario è strettamente connessa alla prospettata operazio-
ne di ammissione a quotazione. Essa non avrebbe dunque ragion
d'essere qualora tale operazione non giungesse a completamen-



to. Per tale motivo, il Presidente sottolinea l'opportunità di prevedere che l'adozione dello statuto inserito M entri in vigore a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni dell'Incorporante GRUPPO MINERALI S.P.A. sul MTA. -----

Il Presidente quindi legge la proposta di deliberazione, in appresso riportata e trascritta, che l'Organo di amministrazione propone all'assemblea di approvare. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dr. Piercamillo Baù legge la Relazione del Collegio sindacale sulla proposta di fusione ed attesta che il capitale sociale dell'Incorporante, pari ad euro 5.000.000,00, è interamente versato nelle casse sociali. -----

Il Presidente quindi apre la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dispone che si passi alla votazione ed invita l'Assemblea Straordinaria dei Soci a votare sulla seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----
=====

----- "L'assemblea straordinaria dei Soci -----

----- della Società GRUPPO MINERALI S.P.A. -----

----- con sede in Novara -----

preso atto: -----

- dell'avvenuta iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Novara in data 15 novembre 2007 e presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 16

novembre 2007; -----

del contenuto del Progetto di Fusione; -----


del contenuto della Relazione del Consiglio di Amministrazione; -----

delle Situazioni Patrimoniali delle società partecipanti alle operazioni di fusione; -----

- della Relazione redatta dall'esperto ex artt. 2501 sexies e 2501 bis, comma quarto, cod. civ. nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia con decreto in data 26.6.2007;

- della Relazione redatta dall'esperto ex art. 2501 sexies e 2501 bis, comma quarto, cod. civ., nominato dal Presidente del Tribunale di Novara con decreto in data 26.4.2007; -----

- della relazione ex art. 2501 bis, comma quinto, cod. civ, della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria di Maffei S.p.A. -----



delibera -----



(i) di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di Maffei S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A. inserto B al presente atto, sulla base, per entrambe le società partecipanti alla fusione, della rispettiva situazione patrimoniale al 30.06.2007, secondo le modalità tutte indicate nel Progetto di Fusione stesso e così con: -----

- annullamento di tutte le azioni di Maffei S.p.A. attualmente in circolazione; -----

- attribuzione agli azionisti terzi di Maffei S.p.A., in so-

stituzione delle azioni di Maffei da essi possedute, di mas-
sime numero 1.000.170 azioni rappresentative del 16,669% del
capitale sociale di Gruppo Minerali S.p.A., in proporzione
alla partecipazione da ciascuno di essi detenuta in Maffei e
annullata nell'ambito e per effetto della Fusione; e -----
- imputazione, ai fini contabili e fiscali, delle operazioni
della società incorporanda Maffei S.p.A. al bilancio di Grup-
po Minerali S.p.A., ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3,
cod. civ. e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R., a decorrere
dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale
la fusione avrà effetto; -----
- il tutto dato altresì atto che: -----
(a) non esistono particolari categorie di soci in alcuna del-
le società partecipanti alla fusione; -----
(b) non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Am-
ministratori delle società partecipanti all'operazione; -----
(c) di dare atto che, a seguito della fusione, Gruppo Minera-
li S.p.A. subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio
attivo e passivo di Maffei S.p.A. e quindi, dalla data in cui
la fusione produrrà i suoi effetti giuridici, assumerà le at-
tività, i diritti, le passività e gli obblighi della società
incorporata; -----
(d) il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana
S.p.A. delle azioni dell'incorporante GRUPPO MINERALI S.P.A.
alla quotazione ufficiale di borsa costituisce, come previsto

nel progetto di fusione, condizione per la stipulazione del-

l'atto di fusione; -----

(a) di conferire, in via disgiunta e con facoltà di sub-dele-

gar al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Lo-

dovico Ramon e ai consiglieri Sabrina Bozzola e Andrea Betti-

ni, ogni e più ampio potere per eseguire la presente delibera

ed in particolare per: -----

* definire termini e modalità relativi alla esecuzione della

delibera, ivi compreso il potere di promuovere e porre in es-

eguire tutte le pratiche e gli atti all'uopo occorrenti e ad o-

gni e qualsiasi adempimento conseguente; -----

* stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, l'atto

pubblico di fusione nonché sottoscrivere eventuali atti inte-

grativi e/o modificativi fissando ogni loro clausola e moda-

lità nel rispetto del Progetto di Fusione e di quanto delibe-

rato nella presente assemblea; -----

* acconsentire al trasferimento di intestazione e alla voltu-

ra a favore di Gruppo Minerali S.p.A., di ogni e qualsiasi

attività o bene di Maffei S.p.A., ivi compresi i beni immobi-

li e mobili iscritti nei pubblici registri, la titolarità di


diritti concessori, titoli pubblici e privati, diritti, cau-

zioni e crediti verso lo Stato e altri enti pubblici e -----

* provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e

utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra

anche a mezzo di procuratori speciali dai medesimi designati;



* adempiere ad ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che fossero allo scopo necessarie o opportune anche ai fini della sua iscrizione nel Registro delle Imprese; -----

(ii) di aumentare, al fine di effettuare il concambio di fusione, il capitale sociale da euro 5.000.000,00 fino a massimi euro 6.000.170,00 mediante emissione di massime numero 1.000.170 azioni ordinarie GRUPPO MINERALI S.P.A. prive dell'indicazione del valore nominale da assegnarsi ai soci terzi di Maffei S.p.A. in base al rapporto di cambio di cui al progetto di fusione: tutte le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Gruppo Minerali S.p.A., ivi comprese quelle che saranno emesse in esecuzione del predetto aumento del capitale, saranno quotate sul MTA con effetto dalla data di efficacia della fusione verso i terzi e il concambio delle azioni Maffei Spa con le azioni della società Incorporante rinvenienti dall'aumento di capitale verrà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso i terzi, senza oneri per spese e commissioni a carico degli azionisti; -----

(iii) di modificare l'art. 5 del proprio statuto sociale come di seguito riportato: -----

----- **Articolo 5 nuovo testo** -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 5.000.000,00 (cinquemila

ioni/00) diviso in numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di euro 6.000.170,00 mediante emissione di n. 1.000.170 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale da assegnarsi agli azionisti MAFFEI S.P.A. in virtù del rapporto di cambio."; con la precisazione che l'ammontare del capitale sociale indicato nel detto art. 5 nuovo testo deve intendersi automaticamente adeguato (con riferimento alla data dell'atto di fusione e quindi a tale data), all'importo eventualmente diverso conseguente alla rilevazione e conseguente annullamento senza concambio e/o sostituzione (come per legge) in sede di atto di fusione di eventuali azioni proprie che fossero possedute dalla incorporanda o di eventuali altre azioni - rispetto alle attuali n. 24.075.100 - possedute (per eventuali acquisti sopravvenuti fino alla data) dall'incorporante nell'incorporata per le quali non è legalmente possibile concambio e/o sostituzione: l'organo di Amministrazione e per esso il Presidente (nelle ipotesi sopra previste) è autorizzato ad apportare all'art. 5 dello statuto sociale le conseguenti e necessarie modifiche, ed a depositare lo statuto nel testo definitivo risultante dall'adeguamento agli eventuali fatti sopravvenuti sopra ipotizzati; -----
(iv) di adottare, con efficacia a far data dall'inizio delle



negoziazioni delle azioni delle azioni di Gruppo Minerali S.p.A. sul MTA, il nuovo testo di Statuto (ove è prevista, tra l'altro, all'art. 1, la nuova denominazione della Società GRUPPO MINERALI MAFFEI S.P.A.), allegato al progetto di fusione sub. C e a questo Verbale sotto la lettera "M", il quale entrerà in vigore a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni di Gruppo Minerali S.p.A. sul MIA, attribuendo all'organo amministrativo, e per esso al Presidente, con riferimento all'ammontare del capitale sociale indicato nell'art. 5, la medesima autorizzazione di cui al precedente punto (iii), qualora si verificano gli eventuali fatti sopravvenuti ipotizzati al precedente punto (iii). -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

che - posta in votazione per alzata di mano, con prova e controprova - viene approvata dall'Assemblea straordinaria, riportando la seguente votazione riferitami dal Presidente dell'assemblea: -----

- favorevoli: n. 2 azionisti, e precisamente: -----

PAVIM S.R.L. n. 2.478.567 azioni e n. 2.478.567 voti; -----

INIZIATIVE MINERARIE S.R.L. n. 2.478.567 azioni e n. 2.478.567 voti; -----

- contrari: nessuno; -----

- astenuti: nessuno. -----

La proposta risulta quindi approvata dall'assemblea straordinaria col voto favorevole del 99,14% del capitale sociale, e

quindi alla unanimità. -----

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la
parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 10,15. -----

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto
al comparente, il quale, da me interrogato, lo approva ed a
conferma con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10,15. -----

Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici
e da me Notaio completato a penna su cinque fogli per com-
plessive diciotto facciate e sino qui nella diciannovesima. --

Firmato: Lodovico Ramon -----

----- GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO -----



